

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1397)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZAMPIERI, BALDINI, TURANI, LEPORE, ZANONI, ZELIOLI LANZINI, VENUDO, CORNAGGIA MEDICI, ZOTTA, DONATI, ZANNINI, GALLI, CONTI, JANNUZZI, MOTT, CAROLI, RUSSO, BOLETTIERI, MONETI, SPAGNOLLI, BARACCO, MAGLIANO e PAJETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1961

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme
per la disciplina dell'elettorato attivo

ONOREVOLI SENATORI. — Sono profondamente trasformate le condizioni che suggerirono nel secolo scorso l'istituzione della scelta del foro elettorale. Con l'estensione del diritto di elettorato attivo a tutti i cittadini, d'ambosessi, maggiori di età si è giustamente realizzata, sotto il profilo elettorale, l'effettiva eguaglianza di doveri e di diritti. Sono cessate così tutte le distinzioni di posizione sociale e qualsiasi privilegio.

Non si vede perciò il motivo della sopravvivenza di una norma nata quando solo una ristretta aliquota di cittadini, in forza della sua istruzione e del suo censo, godeva del diritto elettorale.

Della scelta del foro elettorale sopravvive però l'istituto nell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Non si vuole affermare che tale articolo sia stato inserito nella legge solo per riflessi storici. È ben noto ai proponenti del presente disegno di legge, che l'articolo 10 fu inserito nella legge in considerazione di situazioni derivate da infausti avvenimenti, che avevano portato molti

cittadini italiani, non per loro volontà, a risiedere in zone lontane dai loro naturali centri di prevalenti interessi e attività. Ma dopo 13 anni le ragioni che avevano indotto il legislatore ad approvare l'articolo 10 sono scomparse. Di conseguenza non c'è più ragione di mantenere in vita una norma che ai proponenti del presente disegno di legge appare non solo inattuale, ma ingiusta, anche se teoricamente a nessuno è negata la scelta del foro elettorale, in quanto la norma costituisce la possibilità di un privilegio per chi ha particolari interessi da tutelare in sede amministrativa e anche in sede finanziaria.

Fondamento del suffragio universale è la coscienza civica che consente al cittadino di essere elemento determinante della vita politica e amministrativa. Ma non può parlarsi di coscienza civica sotto l'aspetto amministrativo senza una profonda conoscenza, specie per i comuni e le provincie, delle condizioni e della vita degli enti territoriali e dei candidati alle cariche amministrative.

Tale conoscenza normalmente manca in chi risiede fuori del territorio dell'ente locale, anche se ad esso sentimentalmente legato per motivi di nascita o per qualche particolare interesse. È infatti il luogo di dimora stabile il centro in cui si concentrano gli interessi materiali almeno immediati, la vita di affetti e di relazione, la partecipazione alla vita sociale di ogni cittadino. Ed è nel comune di stabile dimora che l'elettore deve portare il suo contributo di cittadino consapevole.

Nè par giusto ai proponenti che la volontà dei residenti di un comune debba essere distorta dalla volontà di altri che nel comune abitualmente non vivono, del comune non conoscono i problemi, al comune non danno l'apporto del loro lavoro, del loro contributo economico, della loro esperienza, che dalla comunità comunale sono sostanzialmente estranei.

A questi fondamentali motivi di ordine morale altri se ne aggiungono di ordine pratico organizzativo.

È appena il caso di accennare a errori di duplicati di iscrizioni in cui gli uffici elettorali comunali possono facilmente incorrere con l'esercizio troppo frequente del diritto di opzione da parte dei cittadini.

Val forse meglio sottolineare come sia teoricamente possibile che l'artificioso trasferimento da uno ad altro comune, per influire sulle risultanze elettorali, provochi gravi inconvenienti quando le elezioni amministrative non si svolgano ovunque nello stesso giorno, ma a distanza di mesi o di anni da località a località. In questi casi è evidente la possibilità per lo stesso elettore di esprimere, attraverso l'istituto della opzione, la sua volontà in due comuni diversi contribuendo a mortificare la genuina volontà dei cittadini residenti e realmente interessati alla pubblica amministrazione che li riguarda.

Basterebbe in proposito rendersi conto dell'eccezionale numero di richieste di opzioni, generalmente orientate da comuni che hanno da recente concluso le operazioni di voto verso comuni in cui tali operazioni dovrebbero presumibilmente svolgersi in un non lontano futuro, che si verificano in certi periodi; basterebbe notare come masse di elettori si spostino da un comune all'altro in occasione

delle elezioni per rendersi conto del rilievo del fenomeno che per molti aspetti è preoccupante.

Credono i proponenti che i motivi surriferiti bastino da soli (se ne potrebbero aggiungere altri) a mettere in evidenza l'utilità e l'urgenza del presente disegno di legge. Non possono tuttavia esimersi dal rilevare come l'obbligatorietà di iscrizione nelle liste elettorali del luogo di effettiva residenza contribuisca ad indurre il cittadino a regolarizzare la propria posizione agli effetti anagrafici nel comune dove egli ha fissato la propria stabile dimora e porga ai comuni l'occasione di ovviare ad inconvenienti molteplici (assistenza, domicilio di soccorso, evasioni fiscali, ecc.), ma soprattutto come tale disposizione contribuisca al miglioramento della coscienza civica, elemento primo della democrazia.

Col primo articolo del presente disegno di legge si abroga l'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, riconfermando così il principio e la norma che il cittadino è iscritto nelle liste elettorali del comune nel cui territorio egli ha stabilito la sua dimora abituale e nel cui registro della popolazione stabile trovasi iscritto, senza eccezioni per alcuno. Nulla viene innovato per i cittadini residenti all'estero, nei confronti dei quali appaiono rispondenti a giustizia le disposizioni vigenti.

L'articolo 2 modifica in conseguenza alcune norme contenute negli articoli 4, 6, 9 e 13 della predetta legge per adeguarli alla abrogazione dell'articolo 10.

L'articolo 3 stabilisce le modalità, da esaurirsi *una tantum*, per l'aggiornamento delle liste elettorali in conformità al presente disegno di legge. Si ritiene il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge più che sufficiente per l'adempimento integrale di tutte le formalità necessarie anche da parte dei comuni di maggior popolazione, atteso che la località di residenza per coloro che esercitarono l'opzione appare indicata nelle liste elettorali accanto alle generalità di ciascuno (art. 4, comma 1°, lettera f), legge 1947, n. 1058).

Si confida che gli Onorevoli colleghi vorranno dare voto favorevole al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato

Art. 2.

Alla stessa legge sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 4, primo comma, lettera f), sono soppresse le parole: « e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'articolo 10, anche il Comune di residenza »;

2) all'articolo 6, primo comma, sono soppresse le parole finali: « nell'elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri Comuni »;

3) all'articolo 9, secondo comma, sono soppresse le parole: « se il richiedente non ha l'abitazione nel Comune, può indicare altresì in quale sezione elettorale intenda essere iscritto »;

4) nell'articolo 13, terzo comma, è soppressa la menzione dell'articolo 10. Sono pure soppresse le parole finali: « o di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma del secondo comma dell'articolo 10. »

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali deve aver provveduto alla cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini iscritti in base all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ed all'invio dell'elenco dei cancellati al Comune di loro residenza risultante dalla indicazione di cui alla lettera f) primo comma, dell'articolo 4 della medesima legge.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la stessa Commissione comunale deve avere ultimata l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini compresi negli elenchi dei cancellati ricevuti dagli altri Comuni, e deve avere trasmesso alla Commissione mandamentale le liste elettorali così aggiornate e i verbali delle operazioni compiute.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione mandamentale deve avere ultimato le operazioni di verifica e i provvedimenti di propria competenza.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.